



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

CARLO DE CHIARA	Presidente
MAURO DI MARZIO	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
COSMO CROLLA	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.

Oggetto:

Opposizione a
decreto ingiuntivo
- Onere di esperire
il procedimento di
mediazione ex art.
5 del d.lgs. n. 28
del 2010

Ud.13/02/2023

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso RG 20800 anno 2019 proposto da:

(omissis) (omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

;

ricorrente

contro

(omissis)

, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ,
domiciliato presso l'avvocato (omissis) ;

controricorrente

avverso la sentenza n. 542/2019 della Corte di appello di Firenze,
depositata il giorno 7 marzo 2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non





partecipata del 13 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze con cui è stato respinto il gravame proposto da (omissis) (omissis) avverso pronuncia resa dal Tribunale di Pistoia. Quest'ultimo, nel giudicare sull'opposizione di (omissis) al decreto ingiuntivo emesso in danno dello stesso su ricorso di (omissis) (omissis) ., nella cui posizione processuale era successivamente subentrato il (omissis) rappresentato in appello dalla procuratrice (omissis) s.p.a., aveva dichiarato improcedibile l'opposizione in quanto l'ingiunto, che ne era onerato, aveva instaurato la procedura di mediazione conciliativa dopo la scadenza del termine all'uopo concesso.

2. — I motivi di ricorso sono due. Resiste con controricorso (omissis) , quale procuratrice del (omissis) Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.— I due mezzi di censura sono così sintetizzati dall'istante.

Il primo oppone la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 28/2010, nel combinato disposto con gli artt. 152 e 154 c.p.c., per aver equiparato la tardività dell'introduzione del procedimento di media-conciliazione alla mancata proposizione del medesimo, con conseguente violazione dell'art. 113 c.p.c..

Il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 28/2010, nel combinato disposto con gli artt. 648 e 649 c.p.c., per aver posto a carico della parte opponente al decreto ingiuntivo l'onere di promuovere il procedimento di media-conciliazione, con conseguente violazione dell'art. 113 c.p.c..





2. — Il secondo motivo è fondato.

Come di recente affermato dalle Sezioni Unite, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1*bis* consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. Sez. U. 18 settembre 2020, n. 19596; in senso conforme: Cass. 8 gennaio 2021, n. 159).

3. — Il primo mezzo resta assorbito.

4. — La sentenza impugnata è cassata; deve farsi luogo a rinvio in quanto, secondo la giurisprudenza di questa S.C., ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone (Cass. 14 dicembre 2021, n. 40035, in tema di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2 *bis*, del d.lgs. n. 28 del 2010) e la stessa parte ricorrente riconosce (pag. 7 del ricorso) che il procedimento di mediazione si è concluso prima della successiva udienza fissata dal Tribunale.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, che deciderà in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 13 febbraio 2023.

Il Presidente

